

ALLEGATO A – SCARICHI IDRICI

N. rep. 113/2023

A.1 ASPETTI AMMINISTRATIVI E CONSIDERAZIONI TECNICHE

- la ditta Distillerie G. Di Lorenzo Srl (P.Iva 00592080543), con sede legale ubicata nel Comune di Perugia (PG), via della Distilleria n. 11, loc. Pontevalleceppi, con istanza presentata al SUAPE del Comune di Perugia e pervenuta alla Regione Umbria al prot. n. 0087266 del 22/04/2016, ha chiesto l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 per l'insediamento sito in Comune di Perugia (PG), via della Distilleria n. 11, loc. Pontevalleceppi (Foglio n. 257 part.lla 90, 923);
- nella sopra citata istanza, è ricompresa anche la richiesta di autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (fiume Tevere), delle acque reflue industriali provenienti dall'insediamento suddetto, destinato ad attività di lavorazione di vinacce, fecce e vino per la produzione di grappa, brandy ed alcoli in genere, e costituite da:
 - acque reflue industriali di processo e acque reflue di dilavamento dei piazzali esterni, contenenti le sostanze pericolose: rame, zinco, fenoli, cromo totale, piombo di cui alla tabella 5 allegata alla DGR 424/2012 e sm.i., previo trattamento con impianto di depurazione;
 - acque di raffreddamento;
- le acque di raffreddamento e le acque di scarico provenienti dall'impianto di depurazione sono convogliate in un pozzetto di confluenza e, quindi, inviate al Fiume Tevere tramite un'unica condotta. Tale modalità è consentita dal D.Lgs. del 03/04/2006, n. 152 e s.m.i., punto 4 b.1 del paragrafo 1.2.3 dell'Allegato 5 alla parte terza che recita: "Le acque di raffreddamento di impianti pre-esistenti possono essere convogliate verso il corpo idrico recettore tramite un unico scarico comune ad altre acque di scarico, a condizione sia posto in essere un sistema di sorveglianza dello scarico che consenta la sistematica rilevazione e verifica dei limiti a monte il punto di miscelazione";
- gli scarichi industriali in questione recapitano nei bacini drenanti indicati nella Tavola 15 "Bacini idrografici soggetti a specifici valori limite di fosforo e azoto" approvata con DGR 24 aprile 2012 n. 423;
- la suddetta istanza è stata presentata a rinnovo dell'autorizzazione allo scarico n. 206/14 del 07/07/2014 rilasciata dalla Provincia di Perugia, presentando la dichiarazione che *"nulla è cambiato rispetto al progetto presentato per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in corso di validità – autorizzazione n. 206 del 07/07/2014 rilasciata dalla Provincia di Perugia..."*;
- in data 10/04/2017 è stato acquisito al prot. n. 0081009, il parere favorevole con prescrizioni prot. n. 0008547 del 09/05/2017 di ARPA Umbria – Ispezione Controllo e Valutazione;

- in data 24/08/2017, è stata acquisita al prot. n. 0177790, la nota prot. n. 0015351 del 24/08/2017 di ARPA Umbria – Ispezione Controllo e Valutazione con la quale ha comunicato che, verificato che le misure in continuo di colore e torbidità eseguite presso lo scarico della ditta con gli strumenti attualmente installati non sono tali da garantire una correlazione diretta con i valori dei Solidi Sospesi Totali, né tantomeno possono garantire il corretto funzionamento dell'autocampionatore, è accettabile la proposta della ditta di dismettere gli strumenti torbidimetro e colorimetro attualmente in uso ed installare in sostituzione un misuratore di Solidi Sospesi Totali in linea, dotato di centralina che a seconda del valore soglia attivi in caso di allarme il campionatore automatico o l'interruzione dello scarico;
- in data 25/09/2017 è stata acquisita al prot. n. 0200109, la nota del 22/09/2017 con la quale la ditta Distillerie G. Di Lorenzo Srl ha fornito i dettagli tecnici di funzionamento del misuratore in continuo del parametro Solidi Sospesi Totali;
- nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta dalla Regione Umbria ai sensi dell'art. 14 della L. n. 241/90 e s.m.i. per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/2006, è stato acquisito il parere (prot. n. 2017/0137927 del 19/07/2017) del Comune di Perugia – Area Governo e Sviluppo del Territorio-Unità Operativa Edilizia Privata e SUAPE dal quale emerge che:
 - esiste la conformità urbanistica ed edilizia relativamente all'area classificata dal vigente PRG comunale denominata "Dir" (art. 75 del TUNA), nella quale ricade l'insediamento produttivo, ad eccezione dell'area ricompresa tra la zona "Dir" ed il Fiume Tevere, classificata come Ep (agricola periurbana), EA1 (agricola) e Ba (bosco), relativamente alla quale sono pendenti contenziosi per abusi edilizi riguardanti la realizzazione, in assenza di titolo, di due piazzali: uno della superficie di mq 6.800 circa, il secondo della superficie di mq. 1.600 circa;
 - in data 16 dicembre 2013, la ditta ha presentato una SCIA per la realizzazione di opere di adeguamento dell'impianto di depurazione che tratta le acque reflue industriali. Tale SCIA è attualmente priva di effetti, in mancanza dell'espletamento del procedimento di V.I.A. disposto con D.D. n. 3315 del 19/05/2015 dalla Regione Umbria. Con verbale n. 28 del 27 settembre 2016, il Comune di Perugia ha accertato l'avvenuta realizzazione delle opere sopra descritte, considerate pertanto in assenza di titolo, e conseguentemente ha adottato l'ordinanza di rimozione n. 33 del 7 ottobre 2016;
- i piazzali realizzati in assenza di titolo edilizio nell'area ricompresa tra la zona "Dir" ed il Fiume Tevere, classificata come Ep (agricola periurbana), EA1 (agricola) e Ba (bosco), di cui al punto precedente, corrispondono a parte del "bacino 4" e al "bacino 5" indicati nella Tavola IM-03 allegata all'autorizzazione allo scarico n. 206/14 del 07/07/2014, sul quale insistono attualmente parte delle reti fognarie dello stabilimento;
- a seguito di quanto sopra, è stata adottata dalla Regione Umbria, con Determinazione Dirigenziale n. 10503 del 12/10/2017, l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013, rilasciata con provvedimento n. 75 del 17/10/2017 dal Comune di Perugia, in sostituzione dell'autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006;
- con nota pervenuta al prot. n. 22623 del 05/02/2021, e su richiesta dello scrivente Servizio, la ditta inviava la richiesta di aggiornamento dell'autorizzazione allo scarico di cui all'AUA n.75 del

17/10/2017, con inserimento della sostanza "nicel" tra le sostanze pericolose già autorizzate;

- a seguito della suddetta richiesta di aggiornamento, è stata adottata dalla Regione Umbria, con Determinazione Dirigenziale n. 6784 del 08/07/2021, l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013, rilasciata con provvedimento n. 41 del 19/10/2021 dal Comune di Perugia, in sostituzione anche dell'autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006, contenente un nuovo parere per lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (rame, zinco, fenoli, cromo totale, piombo, nichel) in corpo idrico superficiale, riportato come ALLEGATO A - SCARICHI IDRICI;
- la ditta Distillerie G. di Lorenzo Srl in Fallimento ha cessato ogni attività operativa a seguito dell'intervento del fallimento a far data dal 15/07/2021;
- in data 06/05/2022 la ditta Distillerie G. di Lorenzo Srl in Fallimento ha stipulato un contratto di affitto di ramo aziendale, costituito dallo stabilimento posto in Pontevalleceppi (PG), via della Distilleria n. 11, con la ditta Alcopro Srl con sede legale ubicata in via Montenapoleone n. 8, nel Comune di Milano (MI);
- a seguito di istanza, pervenuta al prot. n. 46014 del 07/03/2022 della Regione Umbria, è stata adottata con Determinazione Dirigenziale n. 7231 del 14/07/2022 la voltura della titolarità dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente in favore della ditta Alcopro Srl, subordinando l'esercizio dello stabilimento sito in via della Distilleria n. 11, loc. Pontevalleceppi, nel Comune di Perugia (PG) al rilascio del provvedimento di aggiornamento dell'AUA, da richiedere a cura di Alcopro Srl al Servizio regionale competente tramite il SUAPE del Comune di Perugia, per le modifiche alle reti fognarie dello stabilimento intervenute a seguito dell'ordinanza n. 14 del 07/05/2019 del Comune di Perugia;
- vista l'ordinanza comunale n. 14 del 07/05/2019, con la quale è stata ordinata la rimozione delle opere realizzate in assenza di SCIA ed autorizzazione paesaggistica, costituite da un pozzetto in calcestruzzo armato parzialmente fuori terra di raccolta dei reflui provenienti dal piazzale con relative pompe di rilancio all'impianto di depurazione e da una vasca di raccolta fuori terra in acciaio con relative pompe e tubazioni, ubicate nell'area Ep (agricola periurbana), distinta al catasto di Perugia al foglio 257, particella 923;
- vista altresì la Determinazione Dirigenziale n. 51 del 20/06/2018 del Comune di Perugia con la quale, in esito ai contenziosi per abusi edilizi riguardanti la realizzazione, nell'area ricompresa tra la zona "Dir" ed il Fiume Tevere, del piazzale in battuto di cemento della superficie complessiva di circa mq 6917, realizzato in assenza del necessario permesso di costruire ed autorizzazione paesaggistica, ha determinato l'acquisizione gratuita e di diritto al patrimonio comunale della proprietà di detto piazzale distinto al N.C.T. di Perugia al foglio 257, p.lla 953 di mq 6917, nonché la costituzione di servitù coattiva di passaggio perpetua e gratuita, pedonale e carrabile dalla strada comunale (via della Distilleria) al piazzale suddetto, per una lunghezza di m 130 e larghezza di m 3 su area distinta al catasto di Perugia al foglio 257, particella 923/parte;
- con nota trasmessa al prot. reg. E-236865 del 24/10/2022, la ditta Alcopro Srl, subentrata nella titolarità dell'AUA, ha inviato riscontro alla richiesta prot. n. 15461 del 08/09/2021 di ARPA Umbria, Distretto Perugia-Trasimeno e successivi solleciti prot. n. 21782 del 16/12/2021 e prot. n. 16448

del 19/09/2022, riguardante la gestione dei presidi ambientali attualmente in esercizio connessi all'impianto di depurazione delle acque reflue;

- con nota acquisita al prot. regionale n. 270868 del 12/12/2022, la ditta Alcopro Srl ha trasmesso il progetto in ottemperanza alla prescrizione 18. dell'“ALLEGATO A – SCARICHI IDRICI” di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 6784 del 08/07/2021 (provvedimento n. 41 del 19/10/2021), finalizzato al convogliamento al Fiume Tevere delle acque reflue di dilavamento dei piazzali del “bacino 2”, previa installazione di impianto di prima pioggia;
- con nota acquisita dalla Regione Umbria in data 02/02/2023 al prot. n. 26158, il SUAPE del Comune di Perugia ha trasmesso la comunicazione di modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DPR 13 Marzo 2013 n. 59, presentata dalla ditta Alcopro Srl in ottemperanza alla D.D. n. 7231 del 14/07/2022, finalizzata all'aggiornamento dell'AUA vigente e al relativo ALLEGATO A – SCARICHI IDRICI”, per le modifiche alle reti fognarie dello stabilimento intervenute a seguito dell'ordinanza n. 14 del 07/05/2019 del Comune di Perugia;
- a seguito della comunicazione di modifica non sostanziale pervenuta in data 02/02/2023 al prot. n. 26158, del progetto per un impianto di prima pioggia pervenuto al prot. regionale n. 270868 del 12/12/2022 e della nota riguardante la gestione dei presidi depurativi attualmente in esercizio acquisita al prot. reg. E-236865 del 24/10/2022, come sopra richiamate, il Servizio scrivente ha convocato una Conferenza di Servizi, in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 241/90 e s.m.i., che si è tenuta in tre sedute, in data 14/03/2023, 23/05/2023 e 18/07/2023, finalizzata all'aggiornamento dell'AUA vigente e del relativo ALLEGATO A – SCARICHI IDRICI”;
- in sede di prima riunione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 14/03/2023, ARPA Umbria, Dipartimento Territoriale Umbria Nord, Distretto Perugia-Trasimeno ha depositato in atti la relazione di sopralluogo effettuato in data 02/12/2022 e in sede della terza riunione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 18/07/2023 il contributo istruttorio sull'aggiornamento autorizzativo suddetto;
- in sede di terza riunione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 18/07/2023, il Comune di Perugia, U.O. Edilizia privata e SUAPE, con nota prot. n. 16443 del 18/07/2023, pervenuta in data 18/07/2023 al prot. reg. n. 180457, ha espresso il nulla osta, sotto il profilo edilizio-urbanistico, alla modifica non sostanziale ed aggiornamento dell'AUA;
- l'istanza presentata risulta completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

A.2 DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RIFERIMENTO

- D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, recante “Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale” a norma dell'art.23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29/05/2013 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

- D.Lgs. del 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. recante norme in materia ambientale e in particolare l'art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;
- Direttiva tecnica in materia di scarichi acque reflue approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019 n. 627;
- Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio della Regione Umbria del 1 dicembre 2009, n. 357;
- D.G.R. 28 agosto 2018 n. 260 avente ad oggetto: "Piano di tutela delle acque – Aggiornamento 2016-2021";

A.3 SCARICHI AUTORIZZATI

- scarico industriale denominato A), costituito dalle acque reflue di processo e acque reflue di dilavamento dei piazzali esterni, contenenti le sostanze pericolose: rame, zinco, fenoli, cromo totale, piombo, nichel di cui alla tabella 5 allegata alla DGR 627/2019, sottoposte a trattamento con impianto di depurazione;
- scarico industriale denominato B) costituito dalle acque di raffreddamento;
- scarico industriale denominato C), costituito dalle acque reflue di dilavamento dei piazzali esterni del "bacino 2", sottoposte a trattamento con impianto di prima pioggia costituito da vasca di accumulo (17,5 mc) e disoleatore con otturatore e filtro a coalescenza (portata 3 l/s).

Le acque di scarico provenienti dall'impianto di depurazione, le acque di raffreddamento e le acque di dilavamento di prima e seconda pioggia provenienti dall'impianto di prima pioggia del "bacino 2" (unite alle acque dei pluviali) sono convogliate in un pozzetto di confluenza e, quindi, inviate al Fiume Tevere tramite un'unica condotta.

A.4 PRESCRIZIONI COMUNI AGLI SCARICHI A), B) E C)

- 1) Il convogliamento degli scarichi denominati A), B) e C) al fiume Tevere mediante un'unica condotta può essere mantenuto, a condizione che:
 - 1.a) prima del pozzetto di confluenza, siano sempre mantenute separate la linea fognaria delle acque reflue industriali provenienti dall'impianto di depurazione, la linea fognaria di restituzione delle acque di raffreddamento e la linea fognaria delle acque di dilavamento (prima e seconda pioggia) dei piazzali del "bacino 2";
 - 1.b) prima del pozzetto di confluenza, venga sempre garantita la sistematica rilevazione e verifica dei limiti di emissione nei pozzetti fiscali di campionamento separati delle acque reflue industriali in uscita dall'impianto di depurazione, delle acque di raffreddamento e delle acque di prima pioggia del "bacino 2";

A.5 PRESCRIZIONI SCARICHI A) E B)

- 1) In corrispondenza del pozzetto di campionamento fiscale dello scarico industriale in uscita dall'impianto di depurazione, deve essere presente il misuratore in continuo di Solidi Sospesi

Totali, dotato di centralina che attivi, in caso di allarme, il campionatore automatico ed invii allarme alla centralina di registrazione di ARPA;

- 2) Il misuratore in continuo di Solidi Sospesi Totali dovrà essere mantenuto sempre in funzione e dovrà essere effettuata regolare taratura conservando i relativi certificati presso l'insediamento e a disposizione degli Enti di controllo;
- 3) In caso di superamento del valore limite di emissione del parametro Solidi Sospesi Totali (80 mg/l) rilevato dal misuratore in continuo, lo scarico dovrà essere interrotto automaticamente e le acque deviate verso la vasca polmone, senza la necessità di attivazione del Responsabile del Depuratore, come precedentemente previsto nella procedura dedicata;
- 4) Il campionatore automatico di cui al punto 1) deve essere refrigerato e provvisto della funzione di svuotamento della tubazione o equivalente sistema di spurgo. Dovrà essere mantenuto sempre funzionante ed essere gestito secondo quanto previsto dal successivo punto 21);
- 5) Sono confermati i pozzetti fiscali di campionamento attualmente individuati e utilizzati per lo scarico dei reflui industriali e per lo scarico delle acque reflue di raffreddamento, come da autorizzazione allo scarico n. 206/14 del 07/07/2014;
- 6) L'attuale pozzetto di campionamento delle acque reflue industriali deve essere dotato di copertura tale da impedire l'ingresso di acque di dilavamento dei piazzali;
- 7) Il gestore è tenuto a garantire l'accessibilità e l'ispezionabilità dell'impianto di depurazione, del punto di ispezione e campionamento delle acque reflue industriali in uscita dall'impianto di depurazione e del punto di campionamento separato delle acque di raffreddamento, per il campionamento da parte dell'autorità competente al controllo, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l'accesso ai punti assunti per il campionamento;
- 8) Tutte le acque di scarico devono rispettare i valori limite di emissione imposti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i (scarico in acque superficiali). Poichè gli scarichi industriali in questione recapitano nei bacini drenanti indicati nella Tavola 15 "Bacini idrografici soggetti a specifici valori limite di fosforo e azoto" approvata con DGR 24 aprile 2012 n. 423, si applicano i valori limite di emissione di cui alla Tabella 6 allegata alla DGR 627/2019 per i parametri azoto totale (18 mg/l) e fosforo totale (5 mg/l);
- 9) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento o prelevate esclusivamente allo scopo lo scarico industriale prima del trattamento di depurazione dello stesso, per adeguarlo ai limiti di emissione di cui al precedente punto 8);
- 10) Controllare, con cadenza mensile, sia lo scarico di acque reflue industriali in uscita dal depuratore, sia lo scarico delle acque di raffreddamento, in corrispondenza dei rispettivi punti di ispezione e campionamento, ricercando i parametri relativi ai limiti tabellari imposti al punto 8), selezionati in funzione della specifica attività svolta nello stabilimento, compreso il Saggio di Tossicità Acuta. Il campionamento e l'analisi chimico-biologica delle acque reflue dovranno essere eseguiti da tecnico abilitato, che attesti il campionamento e certifichi la conformità dello

scarico e l'eventuale presenza di altre sostanze pericolose in concentrazione superiore al limite di rilevabilità, non contenute nella presente autorizzazione;

- 11) Con cadenza mensile, la ditta dovrà presentare alla Regione Umbria e ad ARPA Umbria, Dipartimento Territoriale Umbria Nord, Distretto Perugia-Trasimeno apposita comunicazione contenente i certificati di analisi relativi agli autocontrolli di cui al precedente punto 10). Tali certificati di analisi dovranno essere disponibili anche presso lo stabilimento e tenuti a disposizione degli Enti di controllo. In caso di certificati analitici attestanti il superamento dei valori limite di emissione, gli stessi dovranno essere inviati alla Regione Umbria e ad ARPA Umbria entro 48 ore dalla data di emissione. La Regione Umbria potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative, qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario;
- 12) Qualora dagli autocontrolli effettuati venga riscontrata nello scarico la presenza di altre sostanze pericolose oltre quelle autorizzate, indicate nelle tabelle 4, 5, 5/A e 5/B allegate alla DGR 627/2019, al di sopra del limite di rilevabilità analitico, deve essere inoltrata alla Regione Umbria, entro 180 giorni dal rilevamento, una comunicazione contenente gli esiti dell'attività di autocontrollo, per il successivo aggiornamento dell'AUA;
- 13) In considerazione di quanto disposto al punto 1 della D.D. n. 332 del 18/01/2021, la ditta dovrà eseguire le analisi dei parametri: pH, BOD5, COD, Azoto ammoniacale (come N), Azoto nitrico (come N), Azoto nitroso (come N), fosforo totale (come P), in corrispondenza del sedimentatore finale prioritariamente a ciascun riavvio dello scarico del depuratore. Lo scarico potrà avvenire solo se il risultato dell'analisi certificherà il rispetto dei valori limite di emissione imposti nel presente atto autorizzativo. Altrimenti, il refluo dovrà essere ricircolato all'interno della laguna areata. I rapporti di prova delle analisi di cui al punto precedente dovranno essere trasmessi ad ARPA Umbria, Dipartimento Territoriale Umbria Nord, distretto Perugia-Trasimeno, tramite PEC entro 72 ore dalla loro emissione;
- 14) È fatto divieto di esercire l'impianto di depurazione delle acque reflue industriali utilizzando le opere descritte nel "Progetto di esecuzione di opere di miglioramento relative all'impianto di depurazione a servizio delle Distillerie G. di Lorenzo Srl" in Loc. Pontevalleceppi nel Comune di Perugia, senza la preventiva sottoposizione a procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), come disposto dalla Regione Umbria con D.D. n. 3315 del 19/05/2015;
- 15) La Ditta ha l'obbligo di mantenere la configurazione impiantistica "doppio stadio" della sezione anaerobica dell'impianto di depurazione (costituita da n. 2 digestori primari e n. 1 digestore secondario), come precedentemente prescritto dalla Provincia di Perugia al punto 20. dell'autorizzazione n. 206/14 del 07/07/2014. Tale configurazione dovrà essere mantenuta anche nei mesi estivi e indipendentemente dalla tipologia di alimentazione (borlande o biomasse). La ditta, inoltre, ha l'obbligo di mantenere una portata delle borlande in ingresso alla sezione anaerobica pari a 1.200 mc/giorno;
- 16) Le acque di lavaggio interne alla distilleria e di lavaggio fumi nello scrubber dell'elettrofiltro ad umido, aventi complessivamente una portata di 250 mc/giorno, devono essere inviate direttamente alla sezione aerobica dell'impianto di depurazione, senza interferire con la sezione anaerobica;

- 17) Almeno 120 (centoventi) giorni prima dell'utilizzo dei sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera (scrubber ed elettrofiltro), la ditta dovrà concordare con la Regione Umbria e ARPA Umbria, Dipartimento Territoriale Umbria Nord, Distretto Perugia-Trasimeno una procedura di controllo finalizzata a stabilire la trattabilità delle acque reflue prodotte dai sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera (scrubber ed elettrofiltro) all'interno dell'impianto di depurazione aziendale; tale procedura dovrà indagare, in particolare, le caratteristiche quali-quantitative di tali acque reflue. Al termine dell'iter fissato nella procedura, dovrà essere prevista una relazione finale che riporti i risultati dell'indagine, da inviare ad ARPA Umbria e alla Regione Umbria. Sulla base delle risultanze dell'indagine suddetta potrà essere rivalutata la prescrizione 16) relativa alla gestione di tali reflui;
- 18) Alla sezione anaerobica dell'impianto di depurazione non possono essere inviati, neanche mediante ricircolo, i fanghi biologici derivanti dalla sezione aerobica dello stesso e i fanghi terziari;
- 19) All'impianto di depurazione non possono essere inviate le acque reflue provenienti dai servizi igienici dello stabilimento e dal laboratorio di analisi;
- 20) L'impianto di depurazione deve essere dotato di un misuratore di portata in ingresso, ubicato a monte della sezione anaerobica dell'impianto e di un misuratore di portata in uscita dall'impianto. La ditta dovrà inoltre installare, prima del riavvio dell'attività produttiva, idoneo misuratore di portata dello scarico B) delle acque di raffreddamento. Tutti i misuratori di portata (ingresso e uscita del depuratore, prelievo acqua dal fiume Tevere, scarico acque di raffreddamento) devono essere dotati di uno strumento di registrazione delle portate;
- 21) Le condotte di adduzione a tutti gli strumenti di registrazione e di campionamento presenti nello stabilimento devono essere chiaramente identificabili e gli stessi strumenti devono essere resi accessibili, leggibili e mantenuti in piena efficienza. Le registrazioni dei volumi devono essere conservate per almeno due anni e tenute a disposizione degli organi di controllo. Per i campionatori automatici dovrà essere implementata apposita procedura gestionale per la manutenzione e pulizia degli stessi;
- 22) Le acque reflue prelevate dall'impianto di depurazione o comunque prima del pozzetto fiscale potranno essere riutilizzate solo per i cicli produttivi dell'azienda, e dovranno essere convogliate all'interno dello stabilimento tramite condotta a tenuta;
- 23) Il sistema di trattamento delle acque reflue deve essere mantenuto costantemente in perfetta efficienza e sottoposto a manutenzione e pulizia periodica, segnalando alla Regione Umbria e ad ARPA Umbria, Dipartimento Territoriale Umbria Nord, Distretto Perugia-Trasimeno, anticipatamente quando possibile o comunque tempestivamente, eventuali anomalie, nonché arresti temporanei di trattamento per manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'impianto stesso;
- 24) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi ora e periodo dell'anno, agli Enti di controllo;
- 25) I fanghi derivanti dal sistema di depurazione delle acque reflue dovranno essere gestiti secondo le vigenti disposizioni legislative in materia;

- 26) Tutte le sostanze utilizzate nel laboratorio di analisi e i reflui di analisi devono essere smaltiti a mezzo ditta autorizzata e registrati secondo le vigenti disposizioni legislative in materia di smaltimento dei rifiuti di cui alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

A.6 PRESCRIZIONI SCARICO C)

- 1) Mantenere accessibile ed ispezionabile l'impianto di prima pioggia delle acque reflue e il punto di ispezione e campionamento ubicato immediatamente a valle dell'impianto stesso;
- 2) I pozzetti di campionamento ed ispezione della linea fognaria devono essere mantenuti in corretto stato. Gli stessi dovranno essere segnalati, ispezionabili, accessibili in sicurezza e aventi dimensioni e caratteristiche idonee al campionamento manuale o automatico;
- 3) Le acque di scarico dovranno rispettare i valori limite di emissione imposti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i (scarico in acque superficiali);
- 4) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- 5) Controllare, con cadenza semestrale, lo scarico in corrispondenza del punto di ispezione e campionamento, ricercando i parametri relativi ai limiti tabellari imposti al precedente punto 3), selezionati in funzione della specifica attività svolta nello stabilimento, compreso il Saggio di Tossicità Acuta;
- 6) Il campionamento e l'analisi chimico-biologica delle acque reflue, relativi agli autocontrolli di cui al precedente punto 5), dovranno essere eseguiti da tecnico abilitato, che attesti il campionamento e certifichi la conformità dello scarico e la presenza di sostanze pericolose in concentrazione superiore al limite di rilevabilità. Con cadenza semestrale, la ditta dovrà presentare alla Regione Umbria, quale Autorità competente AUA, e ad ARPA Umbria apposita comunicazione contenente i certificati di analisi dello scarico. La Regione Umbria potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative, qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario;
- 7) Qualora dagli autocontrolli effettuati venga riscontrata nello scarico la presenza di sostanze pericolose, indicate nelle tabelle 4, 5, 5/A e 5/B allegate alla DGR 7 maggio 2019 n. 627, al di sopra del limite di rilevabilità analitico, deve essere inoltrata alla Regione Umbria, entro 180 giorni dal rilevamento, una comunicazione contenente gli esiti dell'attività di autocontrollo per il successivo aggiornamento dell'AUA;
- 8) Il sistema di trattamento delle acque reflue deve essere mantenuto sempre in perfetta efficienza da monitorare costantemente, e deve essere sottoposto a manutenzione e pulizia periodica, segnalando alla Regione Umbria e ad ARPA Umbria, Dipartimento Territoriale Umbria Nord, Distretto di Perugia, anticipatamente quando possibile o comunque tempestivamente, eventuali anomalie, nonché arresti temporanei di trattamento per manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'impianto stesso;

- 9) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi ora e periodo dell'anno, agli Enti di controllo;
- 10) I fanghi e gli oli derivanti dalle operazioni di manutenzione e pulizia e tutti i rifiuti originati dall'attività di manutenzione dovranno essere conferiti a ditta autorizzata ai sensi della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti di cui alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registro) dovrà essere resa disponibile per eventuali controlli. Qualora tali rifiuti fossero temporaneamente depositati in attesa del ritiro da parte della ditta, gli stessi devono essere raccolti in vasca di contenimento e in area dotata di copertura;
- 11) L'installazione dell'impianto di prima pioggia dovrà essere completata entro 1 anno dal rilascio del provvedimento AUA. Alla fine dei lavori di esecuzione dell'impianto fognario, trasmettere alla Regione Umbria, la comunicazione di fine lavori e dichiarazione di conformità delle opere eseguite, secondo la modulistica predisposta e reperibile nel sito istituzionale della Regione Umbria, e la data di attivazione dell'impianto di prima pioggia.

A.7 PRESCRIZIONI DA OTTEMPERARE PER IL RIAVVIO DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA

- 1) La ditta dovrà redigere una scheda tecnica, corredata da fotografie per ciascuno degli impianti e relativi presidi accessori funzionali, per il riavvio dello stabilimento; in particolare:
- le schede relative all'impianto di depurazione dovranno essere prodotte prima dell'avvio dell'impianto medesimo;
 - le schede relative alle restanti attrezzature utilizzate nello stabilimento dovranno essere prodotte entro i 60 giorni successivi all'avvio dell'attività produttiva;
 - le schede relative alle attrezzature non utilizzate nello stabilimento dovranno essere prodotte entro i 120 giorni successivi all'avvio dell'attività produttiva;
 - in ogni scheda dovranno essere dettagliati il loro stato di funzionamento, nonché eventuali necessità di ripristino, sostituzione o smantellamento; dovranno essere dettagliati anche i protocolli di taratura degli strumenti di misura;
 - quanto sopra specificato dovrà essere trasmesso alla Regione Umbria e ad ARPA Umbria, Dipartimento Territoriale Umbria Nord, distretto Perugia-Trasimeno;
- 2) Entro 60 giorni dal riavvio dell'attività produttiva, la ditta dovrà eseguire una campagna di indagine analitica del contenuto degli impianti di depurazione (sezione anaerobica ed aerobica). Tale verifica dovrà essere condotta con i seguenti requisiti:
- per ciascun digestore, e per ciascuna altezza di liquido riferibile ai tubi di controllo del livello, dovrà essere eseguita una analisi della fase liquida. Dovranno essere indagati almeno i seguenti parametri: pH, BOD5, COD, Azoto ammoniacale (come N), Azoto nitrico (come N), Azoto nitroso (come N), fosforo totale;
 - per ciascun digestore dovrà essere inoltre effettuata un'analisi del fango depositato, finalizzata alla specifica destinazione dello stesso;
- Nel caso dei digestori primari, qualora miscelati/agitati nel momento del prelievo, il campione prelevato potrà essere uno solo, se ritenuto rappresentativo del contenuto del digestore stesso.
- All'interno della laguna aerobica dovrà essere eseguita un'analisi della fase liquida.

Dovranno essere indagati almeno i seguenti parametri: pH, BOD5, COD, Azoto ammoniacale (come N), Azoto nitrico (come N), Azoto nitroso (come N), fosforo totale;

- All'interno della laguna aerobica dovrà essere inoltre effettuata un'analisi del fango depositato, finalizzata a valutarne l'idoneità del trattamento aerobico;

- 3) Con riferimento all'indagine di cui al precedente punto 2), le date di campionamento previste, non anteriori ai 60 gg antecedenti al riavvio dell'attività produttiva, dovranno essere comunicate alla Regione Umbria e ad ARPA Umbria, Dipartimento Territoriale Umbria Nord, distretto Perugia-Trasimeno almeno 48 h prima del prelievo. I rapporti di prova delle analisi di cui sopra dovranno essere trasmessi agli stessi soggetti tramite PEC entro 72 ore dalla loro emissione;
- 4) Al termine dell'indagine di cui al precedente punto 2), dovrà essere redatta relazione tecnica a firma di professionista abilitato che attesti la trattabilità o meno dei reflui attualmente presenti in impianto, che definisca la procedura di avviamento dell'impianto di depurazione e la condizione strutturale dei digestori anaerobici. Tale relazione dovrà essere trasmessa alla Regione Umbria e ad ARPA Umbria, Dipartimento Territoriale Umbria Nord, distretto Perugia-Trasimeno tramite PEC almeno 10 giorni prima del riavvio degli impianti di depurazione ai fini della relativa attivazione.

Si ricorda in ultimo che:

- qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente AUA la comunicazione oppure l'istanza di cui all'art. 6 commi 1 e 2 del DPR 59/2013.
- gli scarichi sono soggetti al controllo da parte dell'Autorità competente (art. 128 del D. Lgs. 152/06) per la verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione;
- la mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (art. 130);
- il presente atto è adottato ai sensi del D. Lgs. 152/06 al fine di prevenire e ridurre l'inquinamento delle acque per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ed esula pertanto dalla compatibilità di tipo idraulico dell'intervento per quanto concerne il corpo idrico recettore;
- si intendono applicate tutte le norme attualmente vigenti in materia, anche se non espressamente indicate nel presente atto.

F.to L'Istruttore tecnico
Dott.ssa Monia Velloni